



COMUNE DI GRATTERI
Provincia di Palermo



COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N.02 del 30.01.2017

OGGETTO: Autorizzazione alla prosecuzione fino al 28.02.2017 dei contratti di lavoro a tempo determinato LL.RR. 85/95 e 16/06 a tempo parziale nei confronti di 13 lavoratori, ai sensi dell'art.4 co.9bis del D.L. n.101/2013 e ss.mm.ii..

L'anno **duemiladiciassette** e questo giorno **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **17,45** nella sala delle adunanze della Sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede l'adunanza l'Ing. Giacomo Ilardo nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg:

	Presente	Assente
1) ILARDO Giacomo - Sindaco	X	
2) SERPEGINI Ciro - Assessore		X
3) CURCIO Rosario Salvatore “	X	
4) CIRINCIONE Giacomo “	X	
	3	1

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Sebastiano Emanuele Furitano
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto:
- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile;
ai sensi della L.R30/2000 hanno espresso parere **FAVOREVOLE**

VISTA la proposta presentata dal Segretario Comunale, Responsabile dell'Area Amministrativa, Dott. Sebastiano Emanuele Furitano, avente ad oggetto: **“Autorizzazione alla prosecuzione fino al 28.02.2017 dei contratti di lavoro a tempo determinato LL.RR. 85/95 e 16/06 a tempo parziale nei confronti di 13 lavoratori, ai sensi dell’art.4 co.9bis del D.L. n.101/2013 e ss.mm.ii.”**;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art.12 della L.R. n.30/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

APPROVARE la proposta di deliberazione come formulata dal Responsabile dell'Area Amministrativa, Dott. Sebastiano Emanuele Furitano, che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.

Quindi, con successiva votazione unanime favorevole

DELIBERA

DICHIARARE LA PRESENTE IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
ai sensi dell’art.12 della L.R. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni



COMUNE DI GRATTERI

PROVINCIA DI PALERMO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE

Presentata dal Responsabile dell'Area Amministrativa - Il Segretario comunale

Oggetto: Autorizzazione alla prosecuzione fino al 28.02.2017 dei contratti di lavoro a tempo determinato LL.RR. 85/95 e 16/06 a tempo parziale nei confronti di 13 lavoratori, ai sensi dell'art. 4 co. 9 bis del D.L. n. 101/2013 e ss.mm.ii.

Il Responsabile dell'Area Amministrativa, su incarico della giunta comunale, sottopone all'approvazione della giunta la seguente proposta di deliberazione:

PREMESSO:

CHE presso l'ente prestano servizio con contratto a tempo determinato e parziale (n. 24 ore settimanali) n. 13 lavoratori, contrattualizzati ai sensi delle LL.RR. n. 21/2003 e n. 16/2006, riportati nell'elenco allegato sub A;

CHE, da ultimo, con deliberazione di giunta n. 62 del 30.12.2016, che in questa sede si intende integralmente richiamata e trascritta, i suddetti rapporti di lavoro a tempo determinato sono stati prorogati, senza soluzione di continuità, da ultimo al 31.01.2017;

CHE con l'art. 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è stata adottata una disciplina organica finalizzata a razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali presso le pubbliche amministrazioni, rendendo eccezionali le ipotesi di assunzione con contratto a tempo determinato, e dettando nel contempo una disciplina transitoria finalizzata a valorizzare l'esperienza professionale maturata con contratti a tempo determinato alle dipendenze della pubblica amministrazione, mediante la previsione di procedure speciali di reclutamento dei precari (c.d. stabilizzazione);

CHE il comma 9 dell'art. 4 del d.l. 101/2013 ha autorizzato le amministrazioni pubbliche a prorogare –fino al 31.12.2016 – i contratti a tempo determinato in essere con soggetti che hanno maturato almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze, a condizione che tali amministrazioni abbiano previsto nella propria programmazione triennale del fabbisogno di personale l'avvio delle procedure speciali di reclutamento disciplinate dalla richiamata normativa, introducendo quella che la citata circolare n. 5/2013 FP ha definito "*proroga finalizzata*", individuandola come "*disciplina speciale che scaturisce dal percorso che il legislatore ha predisposto per il superamento del precariato*";

CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 426 della legge 190/2014 (ritenuto applicabile anche agli enti locali della Regione siciliana dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Sicilia: cfr. pareri n. 119/2015/2015/PAR e n. 306/2015/PAR), in conseguenza del "congelamento" delle risorse assunzionali del 2015 e del 2016 disposto dal comma 424 nelle more e a garanzia del riassorbimento degli esuberanti del personale delle ex province, il termine del procedimento di stabilizzazione è slittato al 31.12.2018 e, conseguentemente, le proroghe finalizzate di cui al comma 9 dell'art. 4 cit. sono autorizzate fino al medesimo termine del 31.12.2018;

CHE per le regioni a statuto speciale e per gli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, il comma 9-bis dell'art. 4 cit. ha previsto la possibilità di derogare per la "*proroga finalizzata*" ai limiti previsti dall'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010, convertito dalla L. 122/2010 in materia di tetto alla spesa per i contratti a tempo determinato, fermi restando gli altri vincoli e presupposti normativi di praticabilità di detta proroga, ma esclusivamente "*a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di razionalizzazione della spesa certificata dagli organismi di controllo interno*";

CHE la Regione Siciliana con l'art. 30, comma 3, della l.r. 5/2014, come sostituito dall'art. 5 della l.r. 2/2015, ha recepito la richiamata disciplina statale, autorizzando la c.d. "*proroga finalizzata*" fino al 31.12.2016 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del d. lgs. 81/2000 e di cui all'art. 3, comma 1, del d. lgs. 280/1997, come recepiti dalla l.r. 24/2000, istituendo un apposito fondo destinato agli enti locali che autorizzano tali proroghe il quale rappresenta, in base all'art. 30, comma 8, della l.r. 5/2014, come modificato dall'art. 2, comma 2, della l.r. 2/2015, "la partecipazione contributiva della Regione per le finalità previste dall'art. 4, commi 9 e 9-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n.101" e successive modifiche ed integrazioni;

CHE, secondo l'orientamento interpretativo della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo della Regione siciliana, la "*proroga finalizzata*" è strettamente funzionale all'attuazione del programma del fabbisogno di personale con cui sono

autorizzate – nel rispetto dei vincoli normativi e finanziari – le stabilizzazioni del personale di cui all'art. 4, comma 6, del richiamato d.l. 101/2013 (cfr. deliberazioni nn. 54/2014, 99/2014, 192/2014, 225/2014, 259/2014, 47/2015, 55/2015), con la conseguenza che solo l'avvenuto avvio del programma delle stabilizzazioni legittima la proroga dei contratti a tempo determinato in essere;

CHE, tuttavia, che il comma 213 dell'art. 1, della L. 27.12.2013, n. 147, modificando il richiamato comma 9-bis dell'art. 4 del d.l. 101/2013, ha previsto la possibilità per le regioni a statuto speciale e per gli enti locali di tali regioni di poter procedere per il solo anno 2014 alla proroga dei contratti a tempo determinato in essere *“in deroga ai termini e vincoli”* di cui al comma 9, e anche nell'ipotesi in cui nell'anno 2013 l'ente locale non abbia rispettato il patto di stabilità, *“permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati”*; **CHE** anche tale norma è stata espressamente recepita, con la tecnica del rinvio dinamico, dalla Regione siciliana con il comma 4 dell'art. 30 della l.r. 5/2014 (*“nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 bis e successive modifiche ed integrazioni del citato articolo 4”*);

CHE gli effetti di tale norma, originariamente limitati al solo anno 2014, sono stati prorogati, prima, al 31.12.2015 dall'art. 1, comma 268, della legge n. 190/2014 e, successivamente, al 31.12.2016 dall'art. 1, comma 215, legge n. 208/2015, con effetti diretti nell'ordinamento regionale in virtù del rinvio dinamico al citato comma 9-bis contenuto nel comma 4 dell'art. 30 della l.r. 5/2014, ed in virtù di tali norme i contratti a tempo determinato de quo sono stati prorogati a tutto il 31.12.2016 con, da ultimo, la deliberazione di giunta n. 57 del 30.11.2016;

CHE l'art. 3, comma 3, del decreto-legge n. 244/2016 c.d. *milleproroghe*, emanato dal Consiglio dei Ministri e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30.12.2016, differisce ulteriormente gli effetti del comma 9-bis dell'art. 4 del d.l. 101/2013 al 31.12.2017;

CHE tale norma produce effetti autorizzatori anche nella Regione Siciliana, in virtù del rinvio dinamico alla fonte di produzione contenuto nel richiamato comma 4 dell'art. 30 della l.r. 5/2014;

CHE, pertanto, anche per l'anno 2017 è consentita – nelle regioni a statuto speciale – la proroga di tutti i contratti a tempo determinato in essere richiamati in premessa, anche a prescindere dall'aver concluso la verifica istruttoria della sussistenza delle condizioni normative e finanziarie e delle esigenze organizzative per poter avviare – mediante l'approvazione dell'atto di programmazione triennale del fabbisogno di personale – le procedure di reclutamento speciale di cui al comma 6 dell'art. 4 del d.l. 101/2013 (stabilizzazioni), che hanno come destinatari i soggetti che al 31 dicembre 2013 erano titolari da almeno 3 anni di un contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'ente;

CHE con GURS del 31 dicembre 2016 n. 58 sono state pubblicate le Leggi nn. 27 e 28 rubricate rispettivamente *“Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario”* e *“Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2017. Disposizioni finanziarie”*;

CHE, in particolar modo, la Legge n. 27 contiene all'art. 3 norme per la stabilizzazione del personale precario, che fissano al 31.12.2018 i termini di conclusione delle procedure di cui all'art. 4, commi 6 e 8, del d.l. n. 101/2013, garantendo la copertura finanziaria ventennale per la spesa a regime del personale stabilizzato secondo i parametri consolidati al 31.12.2015 e specifiche penalizzazioni per gli enti che, sebbene in possesso delle condizioni anche finanziarie, non procedono alla stabilizzazione;

CHE, pertanto, nelle more dell'attuazione del processo di stabilizzazione, anche alla luce della normativa regionale, allo stato l'unico strumento di tutela dei livelli occupazionali relativamente al personale precario è costituito dalla proroga in deroga di cui al citato comma 9-bis dell'art. 4 del d.l. 101/2013 e s.m.i., la quale è consentita *“permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati”*;

CHE, con deliberazione di giunta n. 40 del 24.11.2016 è stata rideterminata la dotazione organica dell'ente dalla quale risultano alcuni posti vacanti;

CHE, con deliberazione di giunta n. 50 del 12.12.2016, che in questa sede si intende integralmente richiamata e trascritta, è stata adottata la programmazione del fabbisogno del personale del triennio 2016-2018;

CHE tutti i soggetti titolari dei contratti di diritto privato sono in atto utilizzati nell'espletamento di funzioni e servizi fondamentali, per cui sussiste l'interesse del comune a deliberare immediatamente una proroga dei rapporti contrattuali per assicurare la continuità di erogazione dei servizi istituzionali ai quali da anni i lavoratori sono addetti;

CHE con delibera n. 62 del 30.12.2016 è stato autorizzato ai sensi dell'art.4 co. 9 bis D.L. 101/2013 e ss.mm.ii., la prosecuzione dell'efficacia dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al 31.12.2016 con i soggetti di cui all'allegato elenco (all.A), fino al 31.01.2017;

CHE, tuttavia, la proroga dell'efficacia dei contratti in questione deve essere compatibile con le risorse finanziarie disponibili e deve garantire l'equilibrio tendenziale del bilancio, soprattutto nella fase dell'esercizio provvisorio che esige un atteggiamento prudentiale che limiti le autorizzazioni di spesa alle risorse disponibili alla luce del quadro di finanza pubblica vigente;

CHE con il richiamato art. 30 della l.r. 5/2014 la Regione siciliana ha abrogato a decorrere dal 2014 il previgente sistema di contribuzione alla spesa sostenuta dai comuni per la retribuzione al personale titolare di contratti a tempo determinato (comma 6), sostituendolo (commi 7 e segg.) con un fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio finalizzato a *“compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese di personale”* (secondo la definitiva versione di cui all’art. 2, comma 1, della l.r. 2/2015), le cui concrete modalità di riparto sono state stabilite con le circolari dell’Assessorato alle Autonomie locali e alla funzione pubblica n. 2/S.2 del 11.3.2015 e 6/S.2 del 15.6.2015, n. 5/2016 e 7/2016 che hanno dettato le linee di indirizzo attuativo di carattere generale per l’erogazione dell’acconto ed il saldo del contributo in questione;

CHE col D.A./S.2 del 28.12.2016 l’Assessore Regionale alle Autonomie Locali ha approvato il piano di riparto del contributo di cui al richiamato art. 30 comma 7 e segg. della l.r. 5/2014 e s.m.i. per l’anno 2016 per l’importo complessivo di € 181.900 migliaia, a valere sulla missione 15, programma 3, capitolo 191310 del bilancio regionale esercizio 2016, approvato con la l.r. 4/2016, e successivamente modificato dall’art. 4, comma, della l.r. 14.7.2016, n.14;

CHE, allo stato, non risultano approvati né il bilancio della Regione per l’anno 2017 né la relativa legge di stabilità e che, pertanto, non è determinato il quadro di finanza pubblica regionale che ha effetti sugli equilibri del bilancio comunale;

CHE, tuttavia, la Legge Regionale n. 27/2016 prevede:

- al comma 12 dell’art. 3 uno stanziamento per l’anno 2017 di € 181.900 migliaia per la copertura del fondo di cui all’art. 30, comma 7 e segg. della l.r. 5/2014 e s.m.i., e cioè in misura pari alle risorse trasferite nel 2016;

- ai commi 13 e 14 una modifica del sistema di contribuzione delle spese sostenute dai comuni per far fronte alle retribuzioni del personale precario, non collegando il contributo agli squilibri sull’aggregato spese di personale, ma qualificandolo in termini di *“contributo ai bilanci delle autonomie locali per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori precari”* del c.d. *regime transitorio*, con erogazioni trimestrali;

- al comma 10 dell’art. 3 la garanzia della copertura del fabbisogno finanziario per l’onere relativo al personale a tempo determinato destinatario della proroga *“nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall’ente nell’anno 2015”*;

CHE, pertanto, il quadro normativo in corso di perfezionamento garantisce la copertura finanziaria all’onere relativo alla proroga dei contratti in essere, nei limiti della spesa sostenuta nel 2015 e, comunque, con risorse pari nel complesso a quelle stanziare nel 2016 e ripartite con il richiamato D.A. 354 del 28.12.2016;

CHE l’equilibrio del bilancio dell’esercizio 2017, sui cui stanziamenti è autorizzato per legge l’esercizio provvisorio 2017 fino al 31.3.2017, data alla quale è stato differito dal Decreto Milleproroghe 2017 sopra richiamato il termine per l’approvazione dei bilanci di previsione 2017/2019 degli enti locali (cfr. art. 163 del Tuel e par. 8 del principio contabile applicato n. 4/2), risulta allo stato assicurato dalla previsione tra gli stanziamenti di entrata 2017 del bilancio finanziario 2016/2018 delle stesse risorse del 2016 derivanti dal Fondo regionale di compensazione degli squilibri sulle spese di personale, con la conseguenza che l’impegno delle spese per far fronte alla prosecuzione dei contratti a tempo determinato – in assenza dell’approvazione del bilancio di previsione della Regione o nell’ipotesi di mancata conferma della dotazione del Fondo di cui all’art. 30, comma 7, della l.r. 5/2014 e s.m.i. – potrebbe pregiudicare l’equilibrio tendenziale di bilancio;

CHE la Legge Regionale n. 28/2016 autorizza l’esercizio provvisorio della Regione siciliana fino al 28.2.2017;

CHE è, pertanto, opportuno – anche nel quadro della rafforzata tutela dell’equilibrio di bilancio – autorizzare la prosecuzione di tali contratti – nelle more del consolidamento del quadro di finanza pubblica regionale – fino al 28.02.2017, prevedendo un meccanismo di monitoraggio dell’equilibrio di bilancio, rinviando la decisione definitiva in sede di approvazione del bilancio di previsione del comune per l’esercizio 2017 nell’ambito del quale saranno decise le politiche e le autorizzazioni di spesa compatibilmente con il quadro delle risorse complessivamente disponibili;

CHE è, pertanto, possibile autorizzare, al momento, la proroga dell’efficacia di tutti i contratti a tempo determinato in essere fino al 28.02.2017, fatte salve ulteriori valutazioni da poter effettuare all’esito del consolidamento del quadro di finanza pubblica dell’anno 2017;

CHE le proroghe dei contratti a tempo determinato con il personale precario rientrante nel c.d. *regime prioritario*, non costituendo misure di stabilizzazione (cioè, non creando forme di impiego a tempo indeterminato: cfr. Corte Conti sezioni riunite in sede consultiva per la Regione Siciliana delibere 21/2013/PAR e 22/2013/PAR) non sono soggette ai limiti e vincoli che la legge prevede per le assunzioni a tempo indeterminato tramite le procedure di stabilizzazione;

CHE la presente decisione trova la propria fonte autorizzatoria nei richiamati commi 9 e 9-bis dell’art. 4 del d.l. 101/2013, come integrato dall’art. 1 comma 213 della L. 147/2013, che – in funzione del superamento del precariato mediante la valorizzazione dell’esperienza professionale maturata alle dipendenze di pubbliche amministrazioni – consentono in via eccezionale ulteriori proroghe a rapporti che hanno superato il limite dei 36 mesi;

CHE l’autorizzazione legislativa pone i contratti in questione al riparo dalla sanzione della nullità prevista dal comma 5-quater del citato art. 36 del d. lgs. 165/2001, come aggiunto dall’art. 4, comma 1, lett. b) del d.l. 101/2013;

CHE, pertanto, il legislatore nazionale – nella cui competenza esclusiva ai sensi dell'art. 117 della Cost. rientra la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo determinato (cfr. Corte Costituzionale sentenze n. 277/2013 e n. 212/2012) – col citato Decreto *Milleproroghe* ha dato copertura giuridica ed autorizzatoria alla prosecuzione nell'anno 2017 dei rapporti di lavoro in essere con il personale di cui all'allegato elenco che si allega sotto la lettera "A";

RITENUTO di autorizzare la prosecuzione dei contratti in essere con tutti i soggetti di cui all'allegato elenco fino al 28.02.2017, onde non compromettere la regolare erogazione dei servizi indispensabili e l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente, fermo restando che a seguito della eventuale modifica del quadro normativo di settore si potrà intervenire con rinnovata ponderazione degli interessi;

CONSIDERATO che all'onere economico si farà fronte con le somme già stanziata nel bilancio 2016/2018, esercizio 2017, impegnando la spesa nei limiti dei dodicesimi dei medesimi stanziamenti dell'esercizio 2017, secondo le regole dell'esercizio provvisorio di cui al novellato art. 163 del Tuel;

TENUTO CONTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90, come recepito dalla l.r. 48/1991 e successivamente modificato dall'art. 12 della l.r. 30/2000;

VISTO l'O.R.EE.LL;

VISTO lo Statuto Comunale;

PROPONE

1. **DI AUTORIZZARE**, ai sensi dell'art. 4 co. 9 bis D.L. 101/2013 e ss.mm.ii., la prosecuzione dell'efficacia dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al 31.1.2017 con i soggetti di cui all'allegato elenco (all. A), fino al 28.02.2017, dando atto che tali soggetti sono già destinatari delle misure di cui alle L.R. 85/1995 e 16/06 e ss.mm.ii.;
2. **DI DARE ATTO** che per la prosecuzione dal 01.02.2017 al 28.2.2017, l'importo complessivo della spesa è determinato in € 19.740,14 di cui all'allegato prospetto (all.B), che aggiunto al precedente analogo importo, relativo al periodo 01.1.2017/31.1.2017, come determinato con la deliberazione della G.C. n. 62/2016, quantifica il costo complessivo per i mesi di gennaio e febbraio in complessivi € 39.480,28, come da allegato prospetto (all.C);
3. **DI FAR FRONTE** alla spesa necessaria con i fondi comunali già iscritti nel bilancio 2016/2018, annualità 2017, autorizzando il responsabile del servizio personale ad assumere il relativo impegno di spesa, nel rispetto delle regole dell'esercizio provvisorio di cui al novellato art. 163 del Tuel;
4. **DI AUTORIZZARE** l'ufficio del personale ad avanzare all'Assessorato Regionale alle Autonomie Locali e alla funzione pubblica apposita istanza di accesso al Fondo di cui all'art. 30, commi 7 e segg. della l.r. 5/2014 e s.m.i., a seguito della pubblicazione delle disposizioni organizzative e delle relative istruzioni;
5. **DI STABILIRE** che gli effetti del presente provvedimento verranno meno se nella legge di approvazione del bilancio regionale 2017, o in altro analogo provvedimento normativo in materia, non dovessero essere previste adeguate risorse di cui all'art. 30, commi 7 e segg., della l.r. 5/2014 e s.m.i., compromettendo l'equilibrio del bilancio comunale, ovvero laddove la dotazione delle risorse complessivamente disponibili non dovesse garantire il rispetto dell'equilibrio di bilancio;
6. **DI DEMANDARE** al responsabile del servizio finanziario di effettuare puntuali verifiche sull'equilibrio di bilancio, monitorando costantemente in particolare il processo di approvazione del bilancio regionale, la dotazione del fondo in questione ed il procedimento di riparto delle risorse ai Comuni, e di sottoporre alla Giunta Municipale con tempestività l'eventuale proposta di deliberazione per accertare il verificarsi della condizione risolutiva dell'efficacia dei contratti di lavoro oggetto della presente autorizzazione;
7. **DI STABILIRE** che nell'ipotesi di cui al punto n. 4 della presente deliberazione, i rapporti economici derivanti dall'autorizzata prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato verranno regolati – fino alla eventuale risoluzione dei rapporti giuridici in forza del medesimo punto 4 – impiegando esclusivamente risorse del bilancio;
8. **DI DICHIARARE** la deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'ormai prossima scadenza dei contratti in essere.

Gratteri, li 30 gennaio 2017



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Il Segretario comunale
Dr. Sebastiano Emanuele Furitano

Letto e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

f.to Ing. Giacomo Ilardo

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Curcio Rosario Salvatore

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Sebastiano Emanuele Furitano

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dal Municipio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DON. FURITANO

Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art.55, comma 5, legge 8/6/1990, recapita dalla L.R. 48/91.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

- CHE la presente deliberazione:

E' stata affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni a partire dal 1-2-2017
primo giorno festivo successivo alla data dell'atto (o giorno per specifiche disposizioni di legge).
come prescritto dall' art. 11 L.R. 44/91 e s.m.i. (N. _____ .Reg. Pub.);

E' stata comunicata con lettera n. _____ in data _____ al Presidente del Consiglio Comunale e ai signori capigruppo consiliari come prescritto dall'art. 15 u.c. del vigente Statuto Comunale;

CHE la presente è divenuta esecutiva il _____

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione;

perchè dichiarata immediatamente esecutiva (art.12);

li.....

IL SEGRETARIO COMUNALE